

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI

Rettore Università
"Lumsa"

MARIO CARAVALÉ

Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA

Pres. Em.
Corte Costituzionale

GIUSEPPE DE VERGOTTINI

Prof. Em. Università
di Bologna

JAVIER FRANCISCO

FERRER ORTIZ
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI

Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA

Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO

Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI

Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI

Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOLZI

Prof. Em. Università
di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID

Cat. Universitat
de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO

Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO

Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
 "Lumsa"

MARIO CARAVALLE
 Prof. Em. Università
 di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
 Pres. Em.
 Corte Costituzionale

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO
 FERRER ORTIZ
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
 Ord. Università di
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
 Prof. Em. Università
 di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
 Ord. Università della
 "Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
 Ord. Università
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
 Prof. Em. Università
 di Firenze

PAOLO MENGOZZI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
 Cat. Universitat
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
 Cat. Universidad
 de Huelva

ALBERTO ROMANO
 Prof. Em. Università
 di Roma "La Sapienza"

Anno CLV - Fascicolo 1 2023



STEM Mucchi editore

Amministrazione: Stem Mucchi editore S.r.l.

Direzione: Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna

Redazione: Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna; Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma

Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957

Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia..... € 125,00

Formato cartaceo estero 175,00

Formato digitale (con login)..... 96,00

Formato digitale (con ip) 105,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con login)..... 145,00

Formato cartaceo estero + digitale (con login) 194,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) 153,00

Formato cartaceo estero + digitale (con ip)..... 203,00

Fascicolo singolo cartaceo* 32,00

Fascicolo singolo digitale 25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. * Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore S.r.l. - 2023

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94

e-mail: info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it

indirizzi web: www.mucchieditore.it/prodotto/archivio-giuridico-filippo-serafini/

www.archiviogiuridiconline.it - www.facebook.com/mucchieditore - www.twitter.com/MucchiEditore

www.instagram.com/mucchi_editore/?hl=it

Tipografia, impaginazione, web: Stem Mucchi Editore (MO). Stampa: Legodigit (TN).

Finito di stampare nel mese di marzo del 2023.

Direzione

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna
Salvatore Amato – Università di Catania
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg
Michele Belletti – Università di Bologna
Michele Caianiello – Università di Bologna
Marco Cavina – Università di Bologna
Olivier Echappé – Université de Lyon 3
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore
Montserrat Gas-Aixendri – Universitat Internacional de Catalunya
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano
Herbert Kronke – Università di Heidelberg
Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna
Francesco Morandi – Università di Sassari
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata
Gianni Santucci – Università di Bologna
Nicoletta Sarti – Università di Bologna
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Avv. Daniela Bianchini; Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma; Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma; Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano; Prof. Manuel Ganarin – Università di Bologna; Prof. Juan José Guardia Hernández – Universitat Internacional de Catalunya; Dott. Alessandro Perego – Univ. Cattolica di Milano; Dott. Nico Tonti – Università di Bologna

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva delle pagine l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"): "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Saverio Gentile

I MAGISTRATI DEL TRIBUNALE DELLA RAZZA ALLA CORTE COSTITUZIONALE: *FIAT IUSTITIA NE PEREAT MUNDUS**

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il Tribunale della razza. – 3. La linea difensiva adottata da Gaetano Azzariti, Antonio Manca, Giovanni Petraccone e Giuseppe Lampis dinanzi alle Commissioni di epurazione. – 4. Finale amaro. L'esposto di Raffaello Gioffredi *versus* Azzariti: «*Il più autentico tabù dell'amministrazione italiana*». – 5. Appendice documentaria.

1. Premessa

In un recente contributo riflettevo circa la mancata epurazione degli esponenti dell'alta magistratura italiana che, a vario titolo e in diverse forme, avevano avallato, fiancheggiato ed appoggiato l'odiosa legislazione antiebraica posta in essere nel nostro Paese a far data dal settembre 1938¹. In quella sede mi limitavo ad accennare soltanto alla vicenda relativa ai giudici membri del famigerato Tribunale della razza, anticipando che ad essi avrei dedicato successiva, ed apposita, riflessione². Oggi, effettuate nuove ricerche archivistiche *ad hoc*, posso richiamare ed approfondire quegli accadimenti, trattandosi di una storia che – per una pluralità di ragioni – merita senza dubbio alcuno di essere adeguatamente raccontata. E conosciuta.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ S. GENTILE, «*Le mani nella pasta, gli occhi al cielo*» e la coscienza sporca: la magistratura e le leggi antiebraiche tra fascismo e Repubblica, in *L'epurazione mancata. La magistratura tra fascismo e Repubblica*, a cura di A. MENICONI, G. NEPPI MODONA, Bologna, 2022, pp. 115-153.

² *Ivi*, pp. 119-120.

2. Il Tribunale della razza

Il così detto Tribunale della razza era in realtà una di quelle commissioni – l'ennesima, peraltro, prevista dalla normativa antisemita³ – che, operando «in condizioni di pressoché totale segretezza, permettevano il perfetto funzionamento del sistema discriminatorio»⁴. La legge 13 luglio 1939 n. 1024 – recante *Norme integrative del Regio Decreto Legge 17 novembre 1938 n. 1728, Sulla difesa della razza italiana* – attribuiva al ministero dell'Interno «la facoltà di dichiarare la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile» (art. 1) su «conforme parere» reso appunto da tale Commissione dopo aver esperito apposita istruttoria, invero avvalendosi di ben ampi poteri (art. 3). Il Ministro dell'Interno, dunque, faceva proprie le determinazioni – «motivate e segretissime» – del consesso per emettere a sua volta «decreto non motivato e insindacabile» (art. 4). Questo vero e proprio «mostro giuridico» poteva così dichiarare non ebreo l'ebreo andando alla ricerca di elementi in grado di provare la «reale» appartenenza razziale il che, nella stragrande maggioranza dei casi, equivaleva a penose dichiarazioni di ebrei nelle quali questi si dichiaravano «figli di puttana, cioè figli adulterini di padre ariano» come osservò Piero Calamandrei nel suo *Diario*⁵. Ciò rendeva possibile le così dette 'arianizzazioni', o 'disebraizzazioni', in forza delle quali le norme (e le circolari) afflittive, numerose e durissime, non trovavano applicazione, annullandosi.

³ Ad esempio, essa si andava ad aggiungere a quelle prevista dagli articoli 16 (per le così dette «benemerienze») e 26 (in riferimento alle «questioni relative all'applicazione» del decreto in parola) del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*.

⁴ S. GENTILE, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Torino, 2013, p. 243 (rinvio alle pp. 181-188 del volume per l'analisi relativa alla elaborazione di questa legge e per un puntuale commento). Si veda anche A. MAZZACANE, *Il diritto fascista e la persecuzione degli ebrei*, in *Studi storici. Rivista trimestrale dell'Istituto Gramsci*, 2011, p.114.

⁵ P. CALAMANDREI, *Diario 1939-1945*, I, Firenze, 1982, p. 136.

Membri di questa Commissione furono tre funzionari⁶ – tra cui il Prefetto Antonio Le Pera⁷ – e tre alti magistrati, designati dal Ministero della Giustizia ma nominati da quello dell'Interno (art. 2): Gaetano Azzariti⁸ assunse le funzioni di Presidente mentre Antonio Manca⁹ e Giovanni Petraccone¹⁰ fecero parte del collegio. Il primo ricopriva, tra l'altro,

⁶ I funzionari risultavano Antonio Le Pera, Prefetto e potente Direttore generale della Direzione Generale per la Demografia e la Razza; Giovanni Ortolani, Viceprefetto; Rodolfo Biancorosso, Consigliere dell'Amministrazione dell'Interno. Si veda C. SCHWARZENBERG, *Diritto e giustizia nell'Italia fascista*, Milano, 1977, p. 155.

⁷ Già prefetto di Terni e Commissario Governativo dell'Agro Pontino, poi Direttore della Demorazza e della relativa rivista, *Razza e civiltà*, nonché Vice-Presidente dell'Associazione Nazionale Fascista Famiglie Numerose: *Chi è? Dizionario degli italiani di oggi*, Roma, 1940, p. 524 (verrà arrestato il 27 luglio 1943).

⁸ Gaetano Azzariti (1881-1961) ebbe una splendente carriera durante il Ventennio ricoprendo, come poi si riporta nel testo, l'incarico di responsabile dell'attività legislativa del Ministero della Giustizia dal 1928 al 1949 «con alcune pause coincidenti con la nomina di Ministro della Giustizia nel primo Governo Badoglio, dopo la caduta del fascismo (dal 25 luglio 1943 a, ufficialmente, il 5 febbraio 1944, ma effettivamente fino al 9 settembre 1943), e la Repubblica sociale italiana, cui non aderì». Dopo la guerra (dal 1949) fu, tra l'altro, presidente del Tribunale delle acque pubbliche (la terza carica, per importanza, della magistratura). Nel 1955 approdò alla Corte Costituzionale di cui fu poi Presidente: A. MENICONI, *ad vocem*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)* (d'ora in avanti solo *DBGI*), I, a cura di I. BROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, Bologna, 2013, pp. 135-136 (a cui rimando per la bibliografia).

⁹ Antonio Manca (nato a Macomer nel novembre 1886) si era classificato secondo al concorso di uditore giudiziario indetto nell'agosto 1909. Assegnato alla procura di Cagliari e poi a Sassari, nel 1912 era giudice aggiunto al Tribunale di Roma. Nel 1928, in anticipo 'per merito distinto', promosso alla Corte di Appello e nel 1934 consigliere della Corte di Cassazione (nel 1944 Presidente di sezione). Nel 1953 Presidente della Corte di Appello di Roma: Archivio Centrale dello Stato (d'ora in avanti solo ACS), Ministero di Grazia e giustizia (poi soltanto MGG), Ufficio personale e affari generali, II, Magistrati fascicoli personali, IV versamento, b. 388, f. 81222 *Manca Antonio*.

¹⁰ Giovanni Petraccone (Muro Lucano nel settembre 1887), nominato uditore nel 1909 e destinato alla Procura generale presso la Corte di Appello di Napoli, pretore prima a Barletta e poi a Napoli dove diviene giudice aggiunto al Tribunale. Dopo un'aspettativa per infermità in varie sedi minori nel 1930 è Presidente del Tribunale di Potenza, poi alla Corte di Appello di Genova e poi, su domanda, a quella di Roma dove diviene in breve giudice di Cassazione: ACS, MGG, Ufficio personale e affari generali, II, Magistrati fascico-

sin dal 1927 il prestigioso ruolo di Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia¹¹ e gli altri due erano consiglieri della Corte di Cassazione. Risulta appurato che sin da subito nacque e proliferò, prosperando, un laido mercato delle 'arianizzazioni' che si risolse nel «mezzo per far mangiare 'a quattro ganasce' una banda di corrotti»¹². La questione assunse contorni talmente imbarazzanti che Carmine Senise, il Capo della Polizia, fece svolgere diverse indagini¹³ aventi ad oggetto quello che Galeazzo Ciano non esitava a definire lo «scandalo delle arianizzazioni»¹⁴. Parimenti il responsabile della Po-

li personali, IV versamento, b. 427, f. 81426 *Petraccone Giovanni*. Il giudice era iscritto alla Massoneria, col grado di 'apprendista', dall'ottobre 1913 (e al PNF dal 31 luglio 1933).

¹¹ L'essere stato a capo del Tribunale della razza «nonché l'aver affiancato, come Capo dell'ufficio legislativo, tutti i guardasigilli del fascismo, non gli impedì di proseguire la sua fortunata carriera nel dopoguerra», F. TREGGIARI, *Questione di stato. Codice civile e discriminazione razziale in una pagina di Francesco Santoro-Passarelli*, in *Per saturam. Studi per Severino Caprioli*, II, a cura di G. DIURNI, P. MARI, F. TREGGIARI, Spoleto, 2008, p. 848, nt. 65.

¹² R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino, 1993, p. 361, ove anche si legge che «le discriminazioni e soprattutto le arianizzazioni furono infatti oggetto a Roma di un vero e proprio mercato. [...] Alcuni di questi casi furono così clamorosi che, per evitare lo scandalo, l'arianizzazione dovette essere revocata. Il più clamoroso fu forse quello di un ricchissimo ebreo arianizzato per 'avere sua madre tradito la fedeltà coniugale, pare durante un veglione, con un ariano', a cui, dopo un anno e mezzo, l'arianizzazione fu revocata per pubbliche manifestazioni di ebraismo e, di lì a poco, nuovamente arianizzato, il che – tra parentesi – non lo salvò dopo l'8 settembre dalla deportazione in Germania».

¹³ C. SENISE, *Quando ero capo della polizia 1940-1943*, Roma, 1946, pp. 166-167.

¹⁴ G. CIANO, *Diario 1937-1943*, Milano, 2006, p. 618 (alla data del 10 maggio 1942): «Senise fa la solita carica a fondo contro Buffarini [...] Adesso spera di avergli messo le mani alla gola, per lo scandalo dell'arianizzazione degli ebrei. La banda, che era mossa dal prefetto Le Pera, in realtà faceva capo a Buffarini, che mangiava a quattro ganasce. Buffarini ha la cattiva coscienza e trema». In M. CANALI, C. VOLPINI, *Mussolini e i ladri di regime. Gli arricchimenti illeciti del fascismo*, Milano, 2019, p. 116, si osserva a proposito dei «traffici illeciti relativi alle pratiche razziali» che è presente «un giro di mazzette, di funzionari corrotti, di avvocati spregiudicati, di veri e propri profittatori nel vortice, e nell'abisso delle leggi razziali. Da una parte i perseguitati, coloro che temono di perdere tutto e tentano di disperatamente di salvarsi, dall'altra i profittatori, che speculano sulla vita delle persone e si arricchiscono con la paura. Il razzismo può diventare un grande business per chi

lizia segreta fascista, Guido Leto, ricordava il comparire di «una schiera di specialisti che circuivano l'ebreo»¹⁵ promettendo «discriminazioni, arianizzazioni e facilitazioni in genere» tanto da configurare una vera e propria «organizzazione»¹⁶ criminale. Nell'ambiente romano divenne noto il caso di «un vecchio capitano di cavalleria» dichiaratosi, con una tariffa di cinquantamila lire, «padre naturale di una cinquantina di figli aspiranti»¹⁷ all'ambito riconoscimento.

I tre giudici operarono in questo quadro di infinita e desolante miseria¹⁸ di cui, con ogni probabilità, non potevano che essere del tutto consapevoli e di cui, volenti o meno, finirono con l'essere attori, se non protagonisti¹⁹. Certamente non sem-

governa e amministra lo Stato, e così avviene in Italia tra il 1938 e il 1943, quando la Demorazza si trasforma in una sorta di 'mercato', dove arianizzazioni e discriminazioni sono in vendita, ovviamente a caro prezzo. È un mercato proibito e segreto che però tutti conoscono, dove le entrate, le raccomandazioni e soprattutto i soldi fanno la differenza, perché la pratica è rischiosa e a 'mangiarci' sono in tanti». In argomento rinvio, più in generale, a P. GIOVANNINI, M. PALLA, *Il fascismo dalle mani sporche. Dittatura, corruzione, affarismo*, Roma-Bari, 2019.

¹⁵ G. LETO, *OVRA. Fascismo-Antifascismo*, Bologna, 1952, pp. 191-192.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ A. SPINOSA, *Le persecuzioni razziali in Italia*, IV, *La legislazione*, in *Il Ponte*, IX, luglio 1953, pp. 959-960: «vi erano mediatori (ohimè anche avvocati) accreditati presso il 'Tribunale' in questo genere di mercati: per ottenere una discriminazione vi era una certa tariffa, che poteva salire fino alle cinquecentomila lire. Si fissava il prezzo sulle quattrocentomila lire ma poi, all'ultimo momento, il funzionario avvertiva che 'erano nate difficoltà', per superare le quali ci voleva un supplemento. Anche più scondio il commercio delle 'arianizzazioni'. R. LOY, *La parola ebreo*, Torino, 2002, p. 51, nt. 46, attribuisce all'arianizzazione «un prezzo variante dalle 500.000 lire ai 2.000.000». E. MOMIGLIANO, *Storia tragica e grottesca del razzismo fascista*, Milano, 1946, p. 106, definisce tali provvedimenti «una scondia via per l'indulgenza fascista».

¹⁸ Caratterizzato per «una scandalosa e vile rete di corruzione, di favoritismi e di commerci illeciti di ogni genere», G. VOLPE, *Storia costituzionale degli italiani*, II, *Il popolo delle scimmie (1915-1945)*, Torino, 2015, p. 342.

¹⁹ Sicché m'appare ingenuo ma comprensibile, considerato che risale ad oltre settanta anni fa, il giudizio formulato in riferimento ai tre giudici per cui «è da sperare che questi non abbiano partecipato attivamente ai lavori di questo immondo consesso e che abbiano lasciato che vi figurassero i loro nomi solo per il timore delle conseguenze che ne sarebbero derivate alla loro carriera, se si fossero rifiutati», A. SPINOSA, *Le persecuzioni razziali in Italia*, cit., p. 959. Questo articolo di Spinosa è il quarto, ed ultimo, contributo che apparve,

plici, e anonime, comparse quantunque – essendo andata dispersa ma, più probabilmente, interessatamente occultata e distrutta la documentazione prodotta dalla Commissione²⁰ – non sia, ad oggi, possibile valutare *come* in concreto operarono²¹. Allo stesso modo, non si è in grado di definire se il perimetro dello scandalo e delle prebende giungesse agli scranni dei togati o s'arrestasse un poco più in qua, limitandosi entro l'orizzonte scuro mosso da avvocati, funzionari e testimoni, compiacenti mendaci spergiuri e fasulli che fossero. In codesta prospettiva, tra la posizione sostenuta da Renzo De Felice – per il quale il Tribunale «cercò di adempiere la sua missione

tra il 1952 ed il 1953, sulle pagine de *Il Ponte* ed ebbe il merito di essere forse il primo studio condotto con rigore in argomento. In G. MUGHINI, *A via delle Mercede c'era un razzista. Lo strano caso di Telesio Interlandi*, Venezia, 2019, p. 244, nt. 23, apprendo che «una quinta puntata non apparve perché *Spinosa si risentì del fatto che Calamandrei avesse cassato alcuni nomi dalla puntata relativa alle responsabilità della magistratura*» (corsivo mio). Di tale asserita censura non vi è però traccia nel volume *Mussolini razzista riluttante* nel quale Spinosa, molti anni dopo, aveva raccolto i predetti quattro articoli.

²⁰ Non è infatti mancato «il trafugamento di interi faldoni contenenti incartì processuali» scottanti: A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, Bologna, 2012, p. 259.

²¹ «Al fine di orientare il giudizio morale su basi non approssimative, francamente occorrerebbe sapere come la commissione avesse lavorato in concreto. [...] La realtà è che, essendo stata persa tutta la documentazione relativa ai lavori della commissione, non abbiamo dati certi, e possiamo solo svolgere speculazioni. [...] il giudizio morale su coloro che hanno fatto parte del Tribunale della razza è dunque sospeso», N. RONDINONE, *Il 'Tribunale della razza' e la magistratura*, in *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto. A 70 anni dalle leggi razziali*, a cura di L. GARLATI, T. VETTOR, Milano, 2009, p. 197. È d'uopo ora aggiungere che, in tempi recenti, sono stati rintracciati «cinque casi di decisioni del Tribunale della razza [...] nel fondo dei fascicoli personali della Demorazza», come richiamato da G. FABRE, *Il razzismo del duce. Mussolini dal ministero dell'Interno alla Repubblica sociale italiana*, Roma, 2021, p. 265. Lo studioso ricorda anche che in un solo caso dei cinque è riportata «una decisione positiva (cioè una dichiarazione di 'non appartenenza alla razza ebraica')» (ivi, pp. 259-260). M. BONI, «In questi tempi di fervore e di gloria». *Vita di Gaetano Azzariti, magistrato senza toga, capo del Tribunale della razza, presidente della Corte costituzionale*, Torino, 2022, p. 132, osserva: «ecco perché le carte non ci sono più. Vengono cancellate, addirittura subito dopo che la pratica è chiusa, perché a tutti fa più comodo così. Troppo lacerante e troppo intima è la vicenda perché poi si voglia mantenerne le tracce».

in modo da aiutare il più possibile chi ricorreva ad esso»²² – e quella proposta da Nicola Tranfaglia – secondo cui, quali che fossero i «criteri di interpretazione adottati», non viene meno «la responsabilità di chi non ricusò di farne parte»²³ – proponendo con decisione per la seconda giacché – anche in considerazione del «limitato numero complessivo»²⁴ di provvedimenti concessi o, ancor più esattamente, di domande pervenute²⁵ – certamente «la legge non era stata varata per sovvertire il sistema classificatorio»²⁶ imposto. Semmai, fu espressione, ennesima, di certi aspetti di «irrazionalità»²⁷ e arbitrio, e dun-

²² R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit., p. 348: «questa constatazione può valere d'elogio per i magistrati che facevano parte del Tribunale, non giustificare il principio che presiedette la sua istituzione».

²³ N. TRANFAGLIA, *Dallo stato liberale al regime fascista*, Milano, 1976, p. 217. Il giudizio non è, e ritengo correttamente, modificato neppure dalla richiamata «ira dei giornali più fanatici del regime» evidentemente insoddisfatti dell'andazzo. A tal riguardo si possono rammemorare le (plurime) invettive di Giovanni Preziosi. Un solo esempio: G. PREZIOSI, *Che succede a Trieste terra promessa degli ebrei?* in *La Vita Italiana. Rassegna politica*, XXIX, agosto 1941, pp. 200-201, ove può leggersi: «per intanto i decreti di arianizzazione si moltiplicano per i ricchi ebrei, i cui figli, forte del decreto paterno o materno, diventano insolenti come sanno esserlo solamente gli ebrei. 'Arianizzare'! Termine più stupido non si poteva inventare. Esso sta a documentare la stupidità dei goim pari a quella delle pecore di cui parlano 'I protocolli'. Sentite questa: Poco tempo fa – naturalmente a Trieste – il superebreo e multimilionario P. P., purissimo sangue ebreo-polacco, marito di una purissima ebrea-polacca, decise di far parte della schiera degli ariani, detti a Trieste 'tu mare puttana'. Un vecchierello deficiente, ricoverato nella Pia Casa dei Poveri assunse la parte di amante di mamma P. ed un burocrate compiacente estese il certificato di arianità. Ma un membro della famiglia P. K. (oggi ariani sotto il nome di C.) denunciò il trucco e dimostrò che mamma P. non poté avere una tresca amorosa in Galizia col povero triestino e così il decreto di arianità andò in fumo».

²⁴ M. SARFATTI, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzioni*, Torino, 2000, p. 160.

²⁵ M. BONI, «*In questi tempi di fervore e di gloria*», cit., p. 114, ne rimarca infatti la «esiguità» tanto che si può (significativamente) asserire che «l'arianizzazione, per così dire, non si rivolge agli ebrei, ma a meno di duecento persone, spesso battezzate da tempo, che hanno influenza e denaro sufficienti per ottenere una nuova identità» (*ivi*, p. 131).

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ M.A. MATARD-BONUCCI, *L'Italia fascista e la persecuzione degli ebrei*, Bologna, 2008, p. 141.

que di sopraffazione e violenza legalizzata, che al diritto razzista fascista non difettavano²⁸. Se, come felicemente rilevato da Guido Alpa, lo Stato – già per il tramite dell'istituto della 'discriminazione' – aveva raggiunto «l'apice dell'abiezione» rendendo «i perseguitati complici, le vittime colpevoli»²⁹ con le arianizzazioni si era superato, andando ancora oltre³⁰.

Caduto il fascismo, i tre giudici furono chiamati a rendere conto della loro partecipazione al Tribunale della razza. L'esame dei fascicoli personali conservati presso l'Archivio Centrale dello Stato nonché della documentazione relativa alla 'Commissione per l'epurazione dei dipendenti del Ministero della Giustizia' consente di ricostruire questa vicenda³¹.

²⁸ Talché, correttamente, si è sostenuto che «il Tribunale dunque operò sempre come *longa manus* del regime, consentendogli di porsi al di sopra e contro le leggi da esso stesso volute. Nei suoi quattro anni di vita, esso operò con l'obiettivo di restringere il rilascio dei provvedimenti favorevoli agli interessati; semmai, diffusa fu la pratica di foraggiare un mercato illegale in cui pochi facoltosi ebrei potevano sperare di comprare la loro salvezza, seppure al costo di compromettere la reputazione della propria famiglia», M. BONI, *Gaetano Azzariti: dal Tribunale della razza alla Corte costituzionale*, in *Contemporanea*, XVII, n. 4, ottobre-dicembre 2014, p. 585 (di questo autore si veda ora il volume citato alla nt. 21 del presente contributo). Lo stesso R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit., p. 348, opinava nel senso che «se tutta la legislazione antisemita era immorale e antigiuridica», la legge sulle arianizzazioni «lo fu certamente più di ogni altra; essa infatti non si fondava che sull'arbitrio più assoluto».

²⁹ G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, 2009, pp. 286-287.

³⁰ Ha molte ragioni M. BONI, «*In questi tempi di fervore e di gloria*», cit., p. 128, allorché rileva che «in quel processo necrotico delle istituzioni e della coscienza civile realizzato dal fascismo, il Tribunale della razza è forse l'istituto che meglio di ogni altro permette di comprendere lo sfacelo morale in cui quasi vent'anni di dittatura hanno portato il paese».

³¹ Ho condotto la mia ricerca presso l'Archivio Centrale dello Stato in Roma. In particolare sui seguenti tre fondi: 1) Ministero Grazia e Giustizia, Commissione Epurazione Dipendenti Ministero Grazia e Giustizia, Magistrati cancellieri pretori; 2) Ministero Grazia e Giustizia, Ufficio Superiore Personale e Affari generali, Ufficio II, Magistrati, fascicoli personali (in particolare il III e IV versamento); 3) Presidenza Consiglio dei Ministri, Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, III 14.2 Magistrati.

3. *La linea difensiva adottata da Gaetano Azzariti, Antonio Manca, Giovanni Petraccone e Giuseppe Lampis dinanzi alle Commissioni di epurazione*

La ‘scheda personale dell’Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo’ al punto 16 recava *la* domanda – per quanto qui di interesse – decisiva:

«Ha fatto parte di uffici o commissioni razziali?»

Manca e Petraccone forniscono una risposta identica. Letteralmente:

«No. Dichiaro però, per completezza della scheda, che quale Consigliere della Corte di Cassazione, ha partecipato, come membro designato dal ministro di grazia e giustizia, alla commissione tecnico-giuridica istituita dalla legge 13.7.1939 n. 1024 per esprimere il parere circa la non appartenenza alla razza ebraica, anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile: a favore quindi e non contro gli ebrei. Tanto ciò è vero che in tal maniera molte famiglie ebraiche vennero sottratte all’applicazione delle leggi razziali»³².

Il riscontro offerto da Azzariti è poco più breve³³ ed ha il pudore di omettere l’inciso «per completezza della scheda», in effetti comico³⁴. Non posso che concordare con Massimiliano Boni quando asserisce che appare di solare evidenza che i tre

³² Può leggersi nei fascicoli personali dei due giudici citati alle ntt. 9 e 10 del presente lavoro.

³³ La risposta di Azzariti: «No. Fece però parte di una commissione tecnico giuridica composta in prevalenza di magistrati (art. 2 legge 13 luglio 1939 n. 1024) che consentiva di far dichiarare ariane persone le quali dagli atti dello stato civile risultavano ebrei. Parecchie famiglie israelite furono così sottratte ai rigori delle leggi razziali», in ACS, MGG, Ufficio superiore personale e affari generali, Commissione per l’epurazione dei dipendenti del Ministero: magistrati, cancellieri, pretori (poi soltanto CEM), b. 2, f. 116 *Azzariti Gaetano*.

³⁴ Od offensivo o, più probabilmente, parimenti comico ed offensivo.

avessero concordato la strategia difensiva adottata³⁵. Essa risultò incentrata lungo le seguenti, essenziali, direttive:

- 1) Nomina ministeriale, non cercata e non voluta e comunque non rifiutabile.
- 2) Tecnicità dell'*officium* ricoperto.
- 3) Aver agito nel senso di aiutare gli ebrei, arianizzandoli e in tal modo esentandoli dalla persecuzione giuridica.

Peraltro dalla documentazione archivistica emerge che il capo dell'Ufficio Legislativo del Gabinetto del Guardasigilli, Azzariti stesso, in una nota del 4 settembre 1939 scriveva di aver parlato con Manca, anticipandogli la nomina. In un contributo recente si è posto in luce il ruolo recitato in questa vicenda da Camillo Cantarano, «personaggio di notevole rilievo politico e culturale»³⁶. Ad ogni modo risulta impossibile omettere di rimarcare – una volta di più – la centralità di Azzariti³⁷. Quest'ultimo aveva peraltro un rapporto assai stretto con Giuseppe Lampis³⁸, scelto – non a caso – quale Capo di Ga-

³⁵ M. BONI, *«In questi tempi di fervore e di gloria»*, cit., p. 189: «sono tre note pressoché identiche. Agirono a favore, e non contro. È una risposta costruita con perizia, soppesata per settimane o per mesi; una risposta tale da far apparire uno degli strumenti della persecuzione come un mezzo a favore degli ebrei; e i suoi componenti, conseguentemente, dei benefattori. In poche righe tutto è rovesciato, il nero diventa bianco». Si veda pure I. PAVAN, *Prime note su razzismo e diritto in Italia. L'esperienza della rivista 'Il Diritto razzista' (1939-1942)*, in *Culture e libertà. Studi in onore di Roberto Vivarelli*, a cura di D. MENOZZI, R. PERTICI, M. MORETTI, Pisa, 2006, pp. 415-416.

³⁶ G. FABRE, *Il razzismo del duce*, cit., p. 255. Cantarano era il potente capo del Personale presso il ministero di Grazia e Giustizia e aveva suggerito i nomi di Manca e Petraccone ad Azzariti.

³⁷ A mio avviso ben correttamente M. BONI, *«In questi tempi di fervore e di gloria»*, cit., pp. 109-110, ribadisce il rilievo di Azzariti, stimato con sicurezza «il *deus ex machina* dell'operazione» in parola e tale comunque da apparire (e disvelarsi) più che «un semplice strumento del regime» piuttosto «un interlocutore attento e ascoltato».

³⁸ Giuseppe Lampis (1886-1956), in magistratura dal 1912, divenne Presidente di sezione della Cassazione nel 1945. Diede particolare contributo «ai lavori della commissione incaricata di procedere alla riforma della legislazione penale finanziaria che portò alla legge n. 4 del 7 gennaio 1929. A tale materia dedicò la sua attenzione di studioso» con diverse pubblicazioni pure di carattere monografico: E. MURA, *ad vocem*, in *DBGI*, I, p. 1138.

binetto proprio del Tribunale della razza. Di Lampis ho rinvenuto il seguente, puntuale, ritratto: «consigliere di Cassazione solo di nome avendo fatto la sua carriera al Ministero. Ha sempre coadiuvato e coadiuva tuttora l'Azzariti nell'Ufficio Legislativo e fu aiutato nella carriera dallo stesso Azzariti. Fu suo Capo di Gabinetto durante il periodo Badogliano»³⁹. Aggiungo che Lampis – e ancora una volta, e probabilmente, dal suo mentore⁴⁰ – era stato incaricato di rappresentare il Ministero della Giustizia presso il Consiglio Superiore della Demografia e la Razza, istituito dal Regio Decreto n. 1539 del 5 settembre 1938⁴¹. Richiesto della sua partecipazione Lampis rispondeva:

«Tale Consiglio, che doveva avere funzioni meramente consultive, non applicò mai alcuna concreta attività, essendosi riunito una sola volta – aprile 1942 – per esaminare un proble-

³⁹ In ACS, MGG, Ufficio superiore personale e affari generali, CEM, b. 2, f. 116 *Azzariti Gaetano*.

⁴⁰ A dimostrazione – ulteriore – dell'intenso rapporto in parola si tenga presente che nel giugno 1935 il Ministro Solmi aveva nominato una Commissione formata da Enrico Redenti, un avvocato (Guido Dallari) e tre magistrati (gli stessi Azzariti e Lampis, oltre a Gaetano Cosentino) incaricata di approntare un «nuovo progetto» rispetto a quello Redenti: F. CIPRIANI, *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del Codice di procedura civile)*, ora in *Id.*, *Scritti in onore dei Patres*, Milano, 2006, p. 356. Aggiungo un ultimo esempio, di poco più risalente. Il Ministro Pietro De Francisci nel maggio 1934 aveva creato un comitato di giuristi allo scopo di studiare il Progetto di Libro I del Codice civile nonché i relativi volumi di osservazioni: tra gli altri vi figuravano Azzariti e Lampis come rammemora F. TREGGIARI, *Legislazione razziale e codice civile: un'indagine stratigrafica*, in *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano. Razza Diritto Esperienze*, a cura di G. SPECIALE, Bologna, 2013, p. 112. Se è certo vero che le nomine, formalmente, erano appannaggio dei vari Guardasigilli che si succedettero, ritengo di non allontanarmi troppo dal vero affermando che, non inverosimilmente, diverse delle stesse erano suggerite da Azzariti, una sorta di 'mazziere' delle nomine ministeriali.

⁴¹ Il R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1539, *Istituzione presso il Ministero dell'Interno del Consiglio Superiore per la Demografia e la Razza* venne convertito, senza modifiche, nella Legge 5 gennaio 1939, n. 26, *Conversione in legge del R. D. L. 5 settembre 1938 n. 1539 concernente l'istituzione, presso il Ministero dell'Interno, del Consiglio Superiore per la Demografia e la Razza*. Tale Consiglio Superiore era «chiamato a dare pareri sulle questioni di carattere generale interessanti la demografia e la razza» (art. 1).

ma di carattere etnologico: fissazione dei caratteri etnici della popolazione nella penisola italiana con particolare riguardo al periodo preistorico»⁴².

Il giudice appare quasi grottesco. Non solo prova a spacciarsi per un antropologo o uno studioso di etnologia ma omette del tutto la sua collaborazione con Azzariti⁴³. Costui, dal suo canto, soffre di (grave) amnesia quando sostiene che la Commissione da lui presieduta, ovvero il Tribunale della razza, «lavorò dall'ottobre 1939 al luglio 1941» nell'evidente – maldestro – tentativo di ridimensionare il suo ruolo.

Azzariti e Lampis – con quest'ultimo (ben) subalterno al primo – sono, a tutti gli effetti, uomini di apparato: la loro è una vita spesa tra uffici romani, commissioni le più svariate e tanta prossimità – fisica e di intenti e propositi – agli ambienti del potere vero. Manca e Petraccone sono magistrati che a Roma – alla Corte di Cassazione – giungono dopo carriere brillanti e spesso rapide. Tutti e quattro sono giuristi particolarmente capaci anzi autentici talenti tanto che Azzariti si classifica primo al suo concorso da uditore giudiziario⁴⁴ e Manca secondo. Vicini per età – pressoché coetanei – ed origini – due sardi e due meridionali – dovettero connotarsi per *milieu* accostabili, vocazione agli studi, ambizione e un generale *idem sentire*. Dal regime non mancarono di ottenere riconoscimenti, prestigio, onorificenze, denaro⁴⁵.

⁴² In ACS, MGG, Ufficio superiore personale e affari generali, II, Magistrati fascicolo personale, IV versamento, b. 363, f. 80951 *Lampis Guido*. Lampis era iscritto al PNF dal 29 ottobre 1932.

⁴³ Parimenti sono (ovviamente) omessi gli articoli di sostegno alla campagna, ed alla legislazione, discriminatoria. È il caso del contributo apparso su *Razza e Civiltà*, ovvero la *Rivista mensile del Consiglio superiore e della Direzione Generale per la Demografia e la Razza*: G. LAMPIS, *La tutela della razza nel libro primo del Codice civile*, in *Razza e Civiltà*, marzo 1940, pp. 69-73.

⁴⁴ Così, non sorprende che un prestigioso scienziato del diritto – F. VASSALLI, *La missione del giurista nella elaborazione delle leggi*, in *Jus. Rivista di scienze giuridiche*, 1950, p. 314 – lo definisce magistrato «di singolare valore», il cui «fulgido ricordo» sarebbe rimasto a lungo presente, e impresso, tra i giuristi.

⁴⁵ G. FOCARDI, *Le sfumature del nero: sulla defascistizzazione dei magistrati*, in *Passato e presente*, 2005, n. 64, p. 75, ha richiamato l'attenzione sul-

Ebbe successo la linea difensiva che elaborarono?

Siamo così al *punctum dolens* della questione.

La vicenda che ha in Petraccone il suo protagonista è illuminante, anche perché la documentazione appare maggiormente copiosa⁴⁶. Costui, nel dicembre 1944, era stato proscioltto dalla 'Commissione di epurazione per i dipendenti del Ministero di Grazia e giustizia'. Tra i numerosi addebiti mossigli⁴⁷ non s'era trascurato quello di essere stato «membro del Tribunale della razza» – integrante l'ipotesi prevista dall'art. 12 n. 1 del, fondamentale in materia, Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159 *Sanzioni contro il fascismo*⁴⁸

la «camarilla», composta da magistrati e funzionari, che aveva a lungo imperversato presso il Ministero della Giustizia. In particolare si ricostruiscono i numerosi pagamenti, eccettuati ovviamente «gli stipendi e le indennità accessorie», ricevuti da Azzariti in quanto membro di «una ventina di commissioni ministeriali (con relative indennità di presenza), tra cui quella per l'applicazione delle leggi razziali».

⁴⁶ Qualche breve cenno in G. MELIS, *Note sull'epurazione nei ministeri, 1944-1946*, in *Ventesimo secolo*, II, ottobre 2003, p. 31.

⁴⁷ Era stato accusato «di aver attivamente partecipato alla vita politica del fascismo quale segretario del 'Centro di cultura e propaganda corporativa' di Genova, quale membro del *Tribunale della razza* e della delegazione italiana del 'Comitato giuridico italo-tedesco' nonché di aver con scritti e conferenze fatto ripetute manifestazioni di apologia fascista», ACS, MGG, Ufficio personale e affari generali, II, Magistrati fascicoli personali, IV versamento, b. 427, f. 81426 *Petraccone Giovanni*.

⁴⁸ Questo provvedimento era la «legge quadro dell'epurazione» e mirava a effettuare una completa defascistizzazione nei seguenti quattro rami: 'delitti fascisti', 'epurazione dell'amministrazione', 'avocazione dei profitti di regime' e 'liquidazione degli stessi': ne ricostruisce genesi, intendimenti e interpretazioni M. GIANNETTO, *Defascistizzazione: legislazione e prassi della liquidazione del sistema fascista e dei suoi responsabili (1943-1945)*, in *Ventesimo secolo*, II, ottobre 2003, p. 60 ss. Nel groviglio di norme che si succedettero è utile T. FORTUNIO, *La legislazione definitiva sulle sanzioni contro il fascismo. Delitti fascisti, epurazione, avocazione*, Roma, 1946. Aggiungo che Carlo Sforza venne designato (luglio 1944) Alto Commissario per le sanzioni a cui seguirono, il 1° agosto, le nomine dei quattro alti Commissari aggiunti: M. Berlinguer, per i delitti del fascismo; M. Scoccimarro, per l'epurazione; M. Cingolani, per l'avocazione dei profitti di regime; P.F. Stangoni, per la liquidazione dei beni fascisti. Sforza si dimise già all'inizio del 1945 «anche per le difficoltà incontrate nello svolgimento dell'incarico», A.G. RICCI, *Aspettando la Repubblica. I governi di transizione 1943-1946*, Roma, 1996, p. 49, nt. 3. Da menzionare un passaggio che è possibile leggere in C. SFORZA, *L'Italia dal 1914 al 1944 quale*

– ovvero l'aver partecipato «attivamente alla vita politica del regime»⁴⁹. Tale circostanza, però, non era «considerata motivo di epurazione». Infatti, la Commissione scriveva:

«Devesi però, innanzi tutto, dare atto che la partecipazione, quale membro, al Tribunale della Razza non può costituire motivo di procedimento per epurazione, giusta comunicazione espressa, fatta dall'Alto commissario al Ministero di Grazia e giustizia, in relazione ad altro magistrato, con nota 27 ottobre 1944 n. 16701/1.8.4, come risulta dalla lettera in atti dell'Ufficio del Personale di questo stesso ministero»⁵⁰.

io la vidi, Milano, 1946, p. 256: «infinitamente più difficile fu il compito dell'epurazione, perché l'epoca in cui gli epurandi operarono fu troppo lunga: quasi vent'anni. E, in vent'anni, un uomo ha tempo di peccare, esitare, tentar di redimersi, peccar di nuovo. In realtà, l'epurazione tecnica dei funzionari non era che un lato di un problema molto più complesso; più di una volta, mi domandai se non era ipocrisia voler colpire i soli impiegati come tali colpevoli. La vera epurazione in Italia non poteva, non può, farsi con delle leggi». Concetti ribaditi da S. LENER, *Diritto e politica nelle sanzioni contro il fascismo e nell'epurazione dell'amministrazione*, in *La civiltà cattolica*, 96, giugno 1945, pp. 289-290: «trattasi di questioni complesse, in cui i fili del giusto e dell'ingiusto, dopo vent'anni e più di azione, risultano terribilmente aggrovigliati e confusi. Una recisione netta, pur vagheggiata dai frettolosi e dai demagoghi, non solo sembra impossibile, ma si palesa assai più ingiusta e pericolosa del male stesso, cui dovrebbe portare rimedio». La seconda (e conclusiva parte) di tale ultimo contributo nel numero di settembre 1945 della medesima rivista alle pp. 278-289.

⁴⁹ Art. 12 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159: «Sono dispensati dal servizio: 1) coloro che, specialmente in alti gradi, col partecipare attivamente alla vita politica del fascismo o con manifestazioni ripetute di apologia fascista, si sono mostrati indegni di servire lo Stato; 2) coloro che, anche nei gradi minori, hanno conseguito nomine od avanzamenti per il favore del partito o dei gerarchi fascisti». Si è posto in evidenza «la enorme difficoltà di definire il delitto di 'atti rilevanti' nei suoi elementi giuridici» da A. BATTAGLIA, *Giustizia e politica nella giurisprudenza*, in *Dieci anni dopo 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana*, a cura di A. BATTAGLIA, P. CALAMANDREI, E. CORBINO, D. DE ROSA, E. LUSSU, M. SANSONE, L. VALIANI, Bari, 1955, p. 337. Sulle sentenze della magistratura intese «ad attenuare sempre di più le già non troppo pesanti norme sui reati fascisti», e proprio in riferimento agli 'atti rilevanti', R. CANOSA, P. FEDERICO, *La magistratura in Italia dal 1945 a oggi*, Bologna, 1974, p. 128 ss.

⁵⁰ ACS, MGG, Ufficio personale e affari generali, II, Magistrati fascicoli personali, IV versamento, b. 427, f. 81426 *Petraccone Giovanni*.

Per decisione dell'Alto Commissario – il quale pure, per quanto ho potuto osservare compulsando le carte di archivio, ha svolto un lavoro tenace e generoso – la questione relativa al Tribunale della razza viene così immediatamente espunta dai processi e dalle dinamiche epurative per essere stata «risolta in senso favorevole, col ritenere cioè, che il fatto non possa costituire motivo a procedimento di epurazione»⁵¹.

Lo stesso Petraccone, in una memoria presentata il 10 novembre 1944, aveva fatto presente che in riferimento

«Al secondo addebito di avere partecipato, quale componente, al Tribunale della Razza, credo di non dover rispondere in quanto, come mi è stato autorevolmente riferito, codesta Commissione è stata informata dal Ministero della Giustizia che da parte dell'Alto Commissario all'epurazione, non si insiste in un simile addebito. E del resto, basterà osservare che la nomina al detto Tribunale mi venne senza alcuna mia sollecitazione; che, comunque, la composizione era prevista dalla legge, e tale istituto, anziché essere informato a concetti di persecuzione razziale, servì soltanto a far rientrare tra gli ariani un certo numero di ebrei per i quali si poterono fare quelle indagini sulla paternità che erano vietate dal codice civile; onde l'opera del Tribunale si risolse esclusivamente in vantaggio di coloro che vi fecero ricorso»⁵².

In primo grado il giudice era stato prosciolto con formula piena. A fronte del ricorso presentato dal Commissario, il verdetto venne confermato il 28 aprile 1945 dalla 'Commissione centrale per l'epurazione'. Ma la questione relativa agli addebiti razziali era ormai stata lasciata alle spalle. In alcune controdeduzioni del febbraio 1945 Petraccone poteva ben rilevare di ritenere esclusa come segno di vicinanza al regime «l'appartenenza al Tribunale della razza, su cui non verte più questione non essendo oggetto di appello»⁵³.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² ACS, MGG, CEM, b. 2, f. 110 *Petraccone Giovanni*. Si veda pure G. FABRE, *Il razzismo del duce*, cit., p. 269.

⁵³ *Ibidem*.

4. *Finale amaro. L'esposto di Raffaello Gioffredi versus Azzariti: «Il più autentico tabù dell'amministrazione italiana»*

Se il giudizio relativo a Manca era stato risolto già nell'ottobre 1944⁵⁴ – e anzi proprio lui era l'«altro magistrato» richiamato nella sentenza della Commissione di primo grado testé ricordata – e se, per quanto mi consta, Lampis non venne nemmeno sottoposto a giudizio di epurazione ben più complessa è la vicenda relativa a Gaetano Azzariti. Ciò non può in alcun modo sorprendere, trattandosi di un magistrato che, in ragione del «delicato»⁵⁵ e strategico incarico ricoperto – quello, come anticipato, di responsabile dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia⁵⁶ – fu tra i togati che maggiormente collaborarono con il Governo e se, senza dubbio, «esercitò un'influenza e un controllo incisivi sulla macchina dello Stato»⁵⁷ nondimeno riuscì – in una qualche misura – a indirizzarne almeno qualche orientamento se non talune scelte e decisioni. Dotato di competenze e capacità giuridiche non ordinarie, godette della generale fiducia⁵⁸: in particolare, i Guardasigilli che si avvicendarono lo associarono ad imprese im-

⁵⁴ «Si rileva, ad ogni modo, che la posizione di A. M., su questo punto, è stata già chiarita dall'Alto Commissario con le note n. 9165/1.8.4 del 10-10-55, n. 14613/1.8.4 del 20-10-44 e n. 16701/1.8.4 del 27-10-44», ACS, MGG, Ufficio personale e affari generali, II, Magistrati fascicoli personali, IV versamento, b. 388, f. 81222 *Manca Antonio*.

⁵⁵ A. MENICONI, *La magistratura e la politica della giustizia durante il fascismo attraverso le strutture del Ministero della Giustizia*, in *Il diritto del duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, a cura di L. LACCHÈ, Roma, 2015, p. 90.

⁵⁶ Infatti si è scritto che «fondamentale fu il ruolo dell'Ufficio legislativo della Giustizia, al quale venne preposto dal 1928 (per decisione di Rocco) una personalità di grande rilievo come Gaetano Azzariti», in G. MELIS, *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, Bologna, 2018, p. 318. Si veda anche N. BERTINI, *L'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia*, in *Le Carte e la Storia*, 2003, 1, p. 109 ss.

⁵⁷ F. LANCHESTER, *ad vocem*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XXXIV, Primo supplemento A-C, Roma, 1998, p. 212.

⁵⁸ Già Lodovico Mortara nel 1918 lo definiva l'«ottimo mio collaboratore», F. CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano, 1991, p. 62, nt. 41.

portanti come quella relativa ai Codici, civile⁵⁹ e di procedura civile⁶⁰. Insomma fu un tecnico (di conclamato valore) dalla spiccata «vocazione governativa»⁶¹, anzi un autentico *grand commis d'État* – più o meno al pari di un Mariano D'Amelio⁶² e di un Santi Romano – che con la sua opera ha contribuito a rendere funzionale, *rectius* efficiente, l'apparato burocratico e amministrativo dello Stato. Uno di quei giuristi che hanno versato olio nei labirintici ingranaggi della poderosa macchina statale, fedeli ai dettati del grande manovratore. In ultima analisi uno di quegli uomini di cui, da sempre, ogni regime ha fame nel perenne tentativo di (ri)costruire un *novus ordo*.

Si è osservata la risposta resa da Azzariti rispetto alla sua presidenza del Tribunale della razza, riscontrandone l'interessata amnesia. Le carte di archivio forniscono ulteriori spunti di approfondimento e analisi⁶³.

Nell'ottobre 1944 erano state effettuate indagini sul conto di vari magistrati. Funzionari del Ministero delle Finanze scrivevano – a proposito del nostro – all'Alto Commissario che

«sotto il fascismo, cioè sotto i ministri Rocco De Francisci Solmi Grandi e De Marsico fu creato un ufficio per lui e durante il ventennio ebbe perciò a compilare o a rivedere tutte le leggi, che dal fascismo furono emanate. Fece parte della Commissio-

⁵⁹ Per tutti N. RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, Milano, 2003, p. 698.

⁶⁰ Ad esempio, G. CIANFEROTTI, *Ufficio del giurista nello stato autoritario ed ermeneutica della reticenza. Mario Bracci e Piero Calamandrei: dalle giurisdizioni di equità della grande guerra al codice di procedura civile del 1940*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2008, pp. 294-295 e nt. 155 (lo studioso senese evidenziava che Azzariti «si firma Primo presidente di Corte di Appello», omettendo l'essere «anche presidente del Tribunale della razza»).

⁶¹ N. TRANFAGLIA, *Dallo Stato liberale al regime fascista*, cit., p. 211.

⁶² F. AULETTA, *Mariano D'Amelio*, in *DBGI*, I, p. 637. Non a caso S. CASSESE, *Governare gli italiani. Storia dello Stato*, Bologna, 2014, p. 187, scorge in D'Amelio «un simbolo della continuità» tra pre-fascismo e fascismo.

⁶³ Il fascicolo personale in ACS, MGG, Ufficio superiore personale e affari generali, II, Magistrati fascicoli personali, IV versamento, b. 101, f. 70045 *Azzariti Gaetano*. Ma, per la vicenda epurativa, è ben più rilevante ACS, MGG, CEM, b. 2, f. 116 *Azzariti Gaetano*.

ne dei codici; fu chiamato a presiedere la *Commissione di persecuzione degli ebrei*, e partecipò come Presidente o membro di infinite altre Commissioni. Si è sempre mostrato grande ammiratore del fascismo anche nei suoi scritti. Fu Ministro della Giustizia al tempo di Badoglio, e per una curiosa combinazione, quando nominò la Commissione per il salvataggio dei profittatori fascisti, chiamò a farne parte, tra gli altri, un magistrato, che era intervenuto nella *commissione contro gli ebrei*, e un altro (consigliere di Cassazione Oggioni), il quale fu tra i pochissimi che assunse servizio col Governo repubblicano e si è recato al nord»⁶⁴.

Questa relazione è interessante perché in poche righe tratteggia un ritratto del magistrato che mi appare, oggettivamente, fedele alla realtà. Se ne palesa la camaleontica capacità di (ri)proporsi al (e nel) nuovo corso, e addirittura quale responsabile del dicastero della Giustizia⁶⁵, si mostra di aver ben presente la reale portata del Tribunale della razza – una ‘Commissione di persecuzione’ comunque pensata ‘contro gli ebrei’ – e si rimarca, una volta di più, lo stretto legame esistente tra il Presidente di questo consesso e i membri che lo affiancavano in quanto nella «Commissione per il salvataggio dei profittatori fascisti» Azzariti aveva nominato il sodale Manca⁶⁶.

Ma ben più rilevante si presenta un articolato esposto presentato il 16 agosto 1944 da Raffaello Gioffredi al commissario per l’epurazione, Sinibaldo Tino⁶⁷. Gioffredi era un «magi-

⁶⁴ ACS. MGG, CEM, b. 2, f. 116 *Azzariti Gaetano* (corsivi miei). Il documento è (in parte) citato da M. BONI, «In questi tempi di fervore e di gloria», cit., pp. 177-178.

⁶⁵ A tal proposito francamente non condivido l’affermazione di chi nella nomina a Ministro di Azzariti scorge «la limitata penetrazione del fascismo nel corpo giudiziario», come leggo in C. GUARNIERI, *Magistratura*, in *Dizionario del fascismo*, II, a cura di V. DE GRAZIA, S. LUZZATTO, Torino, 2003, p. 77.

⁶⁶ In effetti la ‘Commissione di inchiesta sugli illeciti arricchimenti degli ex gerarchi fascisti’, presieduta da Ettore Casati, vedeva la presenza, e sia pure quale membro supplente, di Antonio Manca: A. MENICONI, *Magistrati e ordinamento giudiziario negli anni della dittatura*, in *Lo Stato negli anni Trenta. Istituzioni e regimi fascisti in Europa*, a cura di G. MELIS, Bologna, 2008, p. 197, nt. 63.

⁶⁷ Ne riporta alcuni passi M. BONI, *Gaetano Azzariti*, cit., pp. 599-600.

strato di lungo corso» il cui pensionamento era stato ordinato da Azzariti stesso «nel suo brevissimo periodo trascorso a capo del Ministero»⁶⁸. Le accuse sono serrate, durissime, circostanziate e meritano da parte mia un supplemento di riflessione a partire dall'incipit – «si fa un discorrere tra i magistrati del caso Azzariti»⁶⁹ – che chiaramente lascia intendere come la questione si presentasse, e soprattutto venisse avvertita, sin da subito delicata e scottante. Il togato è descritto quale

«il complice necessario delle gesta legislative del defunto regime, uno dei più spregiudicati e servili strumenti di esso. Tutte le leggi più conculcatrici dei diritti dei cittadini, quelle che più contribuirono ad irretire il popolo italiano entro le infrangibili maglie del dispotismo tirannico uscirono dalla sua penna»⁷⁰.

In effetti questa appare come una prospettiva, del tutto credibile, entro cui guardare alla lunga parabola fascista del nostro il quale – nel periodo badogliano – «*bon à tout faire*, si accinse a rimangiarsi, novello Saturno, la propria prole legislativa [...] ma il banchetto durò poco perché dopo 45 giorni il capo del governo lo lasciò in asso, dandosi alla gloriosa fuga da tutti nota»⁷¹.

Ancor più significativo è quanto Gioffredi riconduce al suo avversario proprio in riferimento alla Legge 13 luglio 1939 n. 1021 che viene definita «una delle più aberranti, delle più vergognose escogitazioni legislative in materia razziale». E non vedo come non si possa – serenamente – convenire con questa affermazione. Ebbene Azzariti, inoltre, è ritenuto, e dipinto, come l'autentico *deus ex machina* di quelle turpi norme per averle ideate prima e utilizzate e dominate poi quale naturale Presidente del relativo Tribunale. Una Commissione, ci conferma l'esposto, in cui s'assisteva ad un «mollar danaro, ville, gioielli o altre utilità di gran pregio».

⁶⁸ *Ivi*, pp. 598-599.

⁶⁹ In ACS, MGG, Ufficio superiore personale e affari generali, CEM, b. 2, f. 116 Azzariti Gaetano. Il documento in *Appendice* n. 1, p.97-99.

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ *Ibidem*.

Era dettato soltanto da malanimo un simile, spietato, atto di accusa?

Lo ritengo poco plausibile, ch  anzi paiono anticipate molte denunce di quegli scontri su cui poi nei tempi a venire avrebbe richiamato l'attenzione la storiografia e che ho rapidamente ricordato qualche pagina sopra. Ci  non esclude che tra i contendenti potesse in effetti esserci un qualche dissapore o «rancore» come leggiamo in un «appunto riservato» dell'ottobre 1944 che ha il torto grave, per , di derubricare alla sola inimicitia una vicenda ben pi  articolata e multiforme cos  esageratamente semplificandola. Semmai, tale ultimo documento rappresenta le conoscenze i favori e gli «appoggi»⁷² – certo numerosi e potenti – su cui Azzariti poteva (sapeva di) contare e che, in effetti, gli permisero di evitare l'epurazione, nonostante i (ripetuti) tentativi operati da Gioffredi che richiamer  tra qualche pagina.

Azzariti, Manca, Petraccone e Lampis non vennero epurati. Ma vi   di pi . Molto di pi . Ben tre di loro li ritroviamo addirittura sugli scranni della Corte Costituzionale. Mi sembra quasi uno scivolo d'oro: ci vuole (molto) talento per transitare dal Tribunale della razza niente meno che tra i giudici della «vestale della Costituzione», giusta l'indimenticata espressione del primo Presidente della Corte stessa, Enrico De Nicola⁷³.

Osserviamolo da vicino – quasi a sgranarne la foto – il quartetto di siffatto Tribunale: Azzariti, Lampis, Manca e Petraccone. Sembrano quasi membri di un *club* esclusivo ed elitario, legati tra loro come versi con la rima. Tutti avevano aderito al *Manifesto della razza* del 14 luglio 1938⁷⁴ e fornivano

⁷² M. BONI, *Gaetano Azzariti*, cit., pp. 598-601.

⁷³ «La Corte vestale della Costituzione, la Magistratura vestale della Legge» fu, come ben noto, la metafora utilizzata da De Nicola in occasione del discorso inaugurale tenuto nel corso della prima udienza pubblica della Corte costituzionale (23 aprile 1956). Venne, per , definita «una formula che ha il solo pregio della semplicit » da V. GUELI, *La Corte costituzionale*, in *Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei*, III, Padova, 1958, p. 366.

⁷⁴ F. CUOMO, *I dieci. Chi erano i professori che firmarono il "Manifesto della razza"*, Acireale, 2017, pp. 161-163 (e pp. 13-18). Giova aggiungere che all'indomani della pubblicazione del *Manifesto* diverse personalit  (pi  di trecento) – del mondo politico, culturale e scientifico – vi aderirono. Peraltro un

le necessarie e richieste garanzie per essere designati membri di quella Commissione in seno alla quale fu *leader* indiscusso Gaetano Azzariti, il Presidente. La ricerca storica ha ormai ampiamente acclarato il coinvolgimento di quest'ultimo pure nell'attività di *conditores* delle norme antiebraiche⁷⁵, a tacer delle conferenze illustrative del nuovo Codice civile in cui poteva senza remore plaudire al nuovo corso razziale⁷⁶.

Nonostante tutto, il procedimento relativo alla epurazione di Azzariti non ebbe seguito⁷⁷ e si inabissò tra i gorgi delle complicità, anche insospettabili. Sol si pensi – è ben noto –

vero e proprio elenco ufficiale mancò, trattandosi, presumibilmente, di personaggi cui erano riconducibili, a vario titolo, posizioni e sentimenti razzisti. Sul *Manifesto* diffusamente G. ISRAEL, P. NASTASI, *Scienza e razza nell'Italia fascista*, Bologna, 1998, pp. 210-230.

⁷⁵ Appare documentabile, ad esempio, la sua partecipazione ad una Commissione, istituita presso il Ministero delle Finanze, che svolse un ruolo essenziale nella elaborazione del testo definitivo del R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 126, recante *Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del Regio Decreto Legge 17 novembre 1938, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica*. Si veda S. GENTILE, *La legalità del male*, cit., p. 172 (almeno). Aggiungo solo che si trattò – unitamente al R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, *Provvedimenti per la difesa della razza italiana* – di uno dei decreti antiebraici in assoluto più importanti.

⁷⁶ G. AZZARITI, *La famiglia nel nuovo Codice civile italiano*, in *Linee fondamentali della nuova legislazione civile italiana sulla famiglia, la proprietà privata, il lavoro e l'impresa*, Milano, 1943, pp. 27-47. Ad esempio, scriveva che «l'egualitarismo dominante, per cui la capacità giuridica veniva riguardata come insita nell'uomo, senza differenza di età di sesso di religione o di razza, era considerato quasi base necessaria di ogni ordinamento giuridico, una specie di dogma indiscutibile. Ora è relegato in soffitta. Il nuovo codice inizia proprio le sue disposizioni col dichiarare che l'appartenenza a determinate razze è causa di limitazione della capacità giuridica. [...] L'antico agnosticismo è sparito. Il codice non rimane più indifferente alle sorti del popolo italiano e lo vuole premunito da ogni pregiudizio morale. *Quantum mutatus ab illo*» (ivi, pp. 33-34).

⁷⁷ «Per chiudere la vicenda dell'epurazione di Azzariti (che era stato denunciato anche da colleghi) bastò, il 19 ottobre del 1945, una frase di un anonimo, non identificabile (ma assai potente) responsabile, apposta sulla richiesta dell'Alto Commissario per l'epurazione. Testualmente: 'non lo ritengo opportuno', A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, cit., p. 216. Su questa vicenda, diffusamente, M. BONI, *In questi tempi di fervore e di gloria*, cit., p. 173 ss. G. FABRE, *Il razzismo del duce*, cit., p. 266, individua in Umberto Tupini – «avvocato democristiano, ministro di Grazia e Giustizia di due Go-

che il Guardasigilli comunista Palmiro Togliatti⁷⁸ lo volle suo consulente e collaboratore sul presupposto che abbisognava di «un bravo esecutore di ordini, non di un politico»⁷⁹ e ritenendone così del tutto irrilevanti i trascorsi⁸⁰. La questione relativa al rapporto tra Togliatti e Azzariti merita un piccolo approfondimento. Reputo persuasivo quanto proposto da Rondinone, secondo cui l'alto funzionario esercitò non scarsa influenza sull'importante esponente politico. Soprattutto in ragione di una decisiva circostanza: «il magistrato avrebbe fra l'altro argomentato che molti giuristi e intellettuali 'anticapitalisti' avevano condiviso le istanze sociali del corporativismo, e il leader comunista da parte sua intuì che non era opportuno 'disturbare' il passaggio di molti di loro nelle file del comunismo, che appunto stava avvenendo anche per ragioni di continuità ideologica»⁸¹. Azzariti seppe così toccare le corde giuste favorendo una linea continuista dettata da interessi comuni e reciproci riconoscimenti. *Rebus sic stantibus*, assume una lu-

verni Bonomi, dal 18 giugno 1944 al 19 giugno 1945» – la figura che «in fondo, decise le sorti dei magistrati del Tribunale della razza».

⁷⁸ Si è, peraltro, da tempo messo in luce «un atteggiamento di prevenzione di Togliatti nei confronti dei giuristi, nonché delle forme e degli strumenti giuridici in genere, quasi una sorta di timore verso il mondo del diritto: sì che, anche quando i rilievi critici paiono pienamente centrati e giustificati, la polemica tende a generalizzarsi in un globale giudizio di disvalore nei confronti del ceto dei giuristi», G. NEPPI MODONA, *Togliatti guardasigilli*, in *Togliatti e la fondazione dello Stato democratico*, a cura di A. AGOSTI, Milano, 1986, pp. 291-292.

⁷⁹ I. DE FEO, *Tre anni con Togliatti*, Milano, 1971, p. 261: «Stupì dapprincipio la designazione che egli fece del suo principale collaboratore. S'informò quale fosse il magistrato più energico ed efficiente e lo nominò suo capo di Gabinetto. Risultò poi che quel magistrato aveva fatto parte del Tribunale fascista della razza. 'Non me ne importa nulla', disse Togliatti, 'perché mi bisogna un bravo esecutore di ordini, non un politico'».

⁸⁰ «La stessa 'epurazione' di magistrati resisi troppo ossequiosi al regime fu condotta con molta moderazione sotto la guida del Ministro Palmiro Togliatti, il capo del Partito comunista rientrato da Mosca e perfettamente al corrente di quanto si profilava a livello mondiale», M. ASCHERI, *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo*, Torino, 2008, p. 421 (corsivo mio).

⁸¹ N. RONDINONE, *Il 'Tribunale della razza' e la magistratura*, cit., p. 202. Interessante anche il passaggio in cui l'autore asserisce di poggiare il proprio convincimento anche «sulla base di testimonianze orali rese qualche anno or sono dagli ultimi superstiti di quelle vicende».

ce rischiarante una lettera inviata il 15 luglio 1945 allo stesso Togliatti da un concittadino di Giovanni Petraccone. In essa si descriveva il giudice come notoriamente un «ferventissimo fascista» e si esprimeva sconcerto per il suo proscioglimento in sede di epurazione, riconducendone l'esito fausto del relativo procedimento al suo «infilarsi nel Partito Democratico del Lavoro»⁸². Era questa una piccolissima formazione politica di ispirazione democratico-progressista – tenuta a battesimo da Ivano Bonomi e Meuccio Ruini – dalla effimera e stentatissima esistenza, presto risucchiata dai principali partiti di sinistra, quello socialista e quello comunista⁸³. Petraccone – nella memoria difensiva analizzata qualche pagina sopra – aveva fatto risalire al «marzo 1944» la sua iscrizione «al Partito Democratico del lavoro, conferendo varie volte con gli attuali Ministri Ruini e Cevolotto per l'azione da svolgere tra i colleghi della Cassazione e per la formazione di commissioni di studio relative all'attività del Partito»⁸⁴. Gli interessi di studio del togato risultavano in effetti orientati a tematiche lavoristiche/corporativistiche – che non di rado avevano trovato ospitalità su *Il diritto del lavoro*, la rivista fondata nel 1927 da Giuseppe Bottai⁸⁵ – in grado di svelare una chiara sensibilità sociale. E si tenga pure presente ch'egli aveva ricoperto l'incarico di Segretario del *Centro di cultura e propaganda corporativa* di Genova⁸⁶. Questa che ho definito 'chiara sensibilità' sareb-

⁸² Appendice n. 2, p. 100.

⁸³ Rinvio a L. D'ANGELO, *Ceti medi e ricostruzione. Il Partito Democratico del Lavoro (1943-1948)*, Varese, 1981. In tale documentato studio, peraltro, non è mai citato Petraccone, che nel suo documento difensivo aveva fors'anche sovrastimato il suo impegno nel Partito.

⁸⁴ In ACS, MGG, Ufficio superiore personale e affari generali, II, Magistrati fascicoli personali, IV versamento, b. 427, f. 81426 *Petraccone Giovanni*.

⁸⁵ A titolo di esempio – nella sola annata del 1931 – su *Il diritto del lavoro* aveva pubblicato: *Interruzione e sospensione del contratto di impiego* (pp. 60-66), *Risoluzione del contratto di impiego per morte dell'impiegato* (pp. 384-391), *Concorrenza sleale e validità delle clausole di non concorrenza nel contratto di impiego* (pp. 61-65, II), *Cessione di azienda e indennità di anzianità* (pp. 73-76, II).

⁸⁶ In realtà, «con decreto del Ministero delle Corporazioni del 14 dicembre 1932, vennero sciolti i 'centri di cultura e propaganda corporativa' e furono

be stata poi fatta rimarcare, e valere, dalla fine del 1944 in poi in termini tali da favorirne il traghettamento verso posizioni di sinistra moderata, che potremmo definire di tipo 'laburistico' ovvero socialdemocratico. L'episodio Petraccone risulterebbe, così inteso, piccolo spicchio e frammento di una più ampia questione ovvero quella della (rie)emersione carsica della così detta «sinistra fascista»⁸⁷.

Ad ogni modo, Togliatti fu Ministro dal 21 giugno al 10 dicembre 1945. Il 26 luglio di quell'anno il citato Gioffredi, con ben altra sensibilità, scriveva all'Alto Commissario aggiunto Domenico Riccardo Peretti Griva⁸⁸ esprimendo tutto il suo stupore per gli omessi provvedimenti a carico del Presidente

conservate le sole Scuole sindacali di Napoli, Genova, Firenze e Trieste», G. PARLATO, *La sinistra fascista. Storia di un progetto mancato*, Bologna, 2000, p. 83. Petraccone (*ivi*, p. 84, nt. 10), oltre che segretario, era (nel 1930-31) il docente di 'Legislazione sul lavoro' (tra gli altri, Filippo Vassalli impartiva il Diritto civile e Luigi Raggi il Diritto pubblico). Inoltre, appunto a Genova – per le Edizioni giuridiche Marsano – P. aveva pubblicato nel 1932 un corposo lavoro dal titolo *Contratto d'impiego privato e di lavoro: appunti di dottrina e note di giurisprudenza*. Le pubblicazioni in materia di P. furono realmente copiose e trovarono ospitalità su periodici quali *L'assistenza sociale agricola*, *Il Diritto del lavoro*, *Rivista del diritto della navigazione*, *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, *Rivista dell'impiegato privato e del mandato commerciale*. Per tale ragione il suo concittadino, nella lettera di denuncia scriveva che «costante e attiva fu la sua collaborazione alla Rivista di Diritto Corporativo, diretta dal Bottai, quando questo lestofante inferiva al Ministero delle Corporazioni. Moltissimi altri scritti sono spariti su rivistueole giuridiche».

⁸⁷ Su cui S. LANARO, *Appunti sul fascismo 'di sinistra'. La dottrina corporativa di Ugo Spirito*, in *Belfagor*, 1971, p. 583 ss. e G. PARLATO, *La sinistra fascista*, cit. Sarebbe poi stato un leader della sinistra democristiana, Giovanni Gronchi, a nominare giudice della Consulta Azzariti. Sulla sensibilità sociale di Gronchi rinvio a M. SERIO, *Il mito della democrazia sociale. Giovanni Gronchi e la cultura politica dei cattolici italiani (1902-1955)*, Soveria Mannelli, 2009. Sintetico ma interessante G. MERLI, *Giovanni Gronchi. Contributo ad una biografia politica*, Pisa, 1987. Sulla Presidenza Gronchi rimando a G. MERLI, E. SPARISCI, *Giovanni Gronchi. Una democrazia più vera*, Roma, 1993, pp. 171-195.

⁸⁸ A. MENICONI, *La breve esperienza come commissario per l'epurazione*, in *Una spina dorsale. Domenico Riccardo Peretti Griva: magistrato, antifascista, fotografo*, a cura di F. CAMPOBELLO, Torino, 2017, pp. 73-85, ripercorre le tappe della rapida (da luglio a dicembre 1945) e deludente, per non dire sconcertante, esperienza di Peretti quale Alto Commissario per l'epurazione.

del Tribunale della razza e aggiungeva che non restava che considerare questa vicenda «*il più autentico tabù dell'amministrazione italiana*»⁸⁹.

Ma la storia era ancora ben lungi dal conoscere la sua omega. Come anticipato, e per quanto possa apparire «uno scandaloso controsenso»⁹⁰, tre membri su quattro del Tribunale della razza li ritroviamo alla Corte Costituzionale⁹¹. A tal proposito Guido Neppi Modona ha osservato con sconsolata amarezza che «sembra che nel periodo repubblicano avere presieduto o anche solo essere stati componenti del Tribunale della razza fosse considerato titolo di merito per essere designati o eletti giudice della Corte costituzionale»⁹². Lampis e Manca⁹³ furono eletti giudici dai consiglieri della Corte di Cassazione (nel 1953 e nel 1956) mentre Azzariti fu nominato dal Presidente

⁸⁹ In ACS, MGG, Ufficio superiore personale e affari generali, CEM, b. 2, f. 116 Azzariti Gaetano (lettera di Gioffredi a Peretti Griva del 26 luglio 1945, corsivo mio. Una missiva di analogo tenore era stata inviata anche a Pietro Nenni, l'ultimo Alto Commissario). Sul punto M. BONI, *In questi tempi di fervore e di gloria*, cit., p. 193.

⁹⁰ F. CUOMO, *I dieci*, cit., p. 139.

⁹¹ G. NEPPI MODONA, *La magistratura e le leggi razziali: 1938-1943*, in *Le leggi razziali del 1938*, a cura di A. PIAZZA, Bologna, 2021, pp. 145-146.

⁹² G. NEPPI MODONA, *La magistratura italiana e l'epurazione mancata (1940-1948)*, in *Le Carte e la Storia*, 1, 2017, p. 30.

⁹³ Precisamente «il 23 giugno 1956 la Corte di Cassazione elegge Antonio Manca al posto di Giuseppe Lampis, che lascia in legato alla Corte la propria biblioteca, che costituirà appunto il primo nucleo della biblioteca della Corte», F. BONINI, *Storia della Corte costituzionale*, Roma, 1996, p. 127. Come si vede, Manca subentrava proprio a Lampis che era deceduto il 30 maggio 1956. A p. 94, Bonini ascrive la nomina di Lampis alla «necessità di avere, accanto alla carriera ai vertici della magistratura, una efficace competenza esterna, negli stati maggiori ministeriali». Si è poi sostenuto che «Azzariti aveva tra l'altro pilotato alla Corte suprema il suo ex capogabinetto presso il Tribunale della razza, Giuseppe Lampis», M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti: 1946. Colpo di spugna sui criminali fascisti*, Milano, 2006, p. 28 (a p. 41, si definisce Azzariti quale il «protagonista di una pagina tra le più infamanti del fascismo»). Da ultimo soggiungo soltanto – con E. BRUTI LIBERATI, *Magistratura e società nell'Italia repubblicana*, Roma-Bari, 2018, pp. 35-36 – che proprio il subentrante, Manca, avrebbe tenuto il discorso commemorativo di Lampis con il che un cerchio si chiudeva perfettamente.

della Repubblica Gronchi nel 1955⁹⁴, divenendone Presidente nel 1957⁹⁵: inarrivabile epifania e «incarnazione del fenomeno della 'continuità dello Stato'»⁹⁶ su cui ha vergato pagine non dimenticabili Claudio Pavone⁹⁷.

⁹⁴ Il 3 dicembre 1955 Gronchi aveva nominato Enrico De Nicola, Gaetano Azzariti, Giuseppe Capograssi, Giuseppe Castelli Avolio e Tomaso Perassi (ivi, pp. 108-110).

⁹⁵ Azzariti fu Presidente della Corte, il secondo dopo Enrico De Nicola, dal 6 aprile 1957 al 5 gennaio 1961 (giorno del decesso) come riporta F. BONINI, *Storia costituzionale della Repubblica. Un profilo dal 1946 a oggi*, Roma, 2008, p. 195. Egli è stato ben definito «personaggio-simbolo delle contraddittorietà della generazione dei giuristi che attraversarono l'esperienza istituzionale del fascismo» da F. TREGGIARI, *Legislazione razziale e codice civile*, cit., p. 108.

⁹⁶ G. FOCARDI, *Magistratura e fascismo. L'amministrazione della giustizia in Veneto 1920-1945*, Venezia, 2012, p. 265. L'autore definisce A. «un 'tecnico' che aveva servito lo Stato: ma quale Stato? Tutti e nessuno, uno Stato senza aggettivi, senza specificazioni, oltre le cesure dei regimi politici, pure antitetici tra loro» e ricorda anche i diversi «vuoti» presenti «nelle ricostruzioni a lui dedicate» in cui pare non esistere l'arco temporale compreso tra il 1931 e il 1943 allor quando il magistrato «aveva ricoperto incarichi quanto meno imbarazzanti, come quello nel 1939-42 della presidenza del Tribunale della razza». È il caso, ad esempio, di T. CARNACINI, *Ricordo di tre magistrati (Giuseppe Azzariti – Dino Mandrioli – Leopoldo Conforti)*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1963, pp. 1273-1275. A p. 1275 (dopo aver omesso ogni coinvolgimento con il regime), leggiamo che le sue qualità «ben ne legittimarono poi la nomina a giudice della Corte costituzionale fin dal sorgere di quest'ultima e la posizione che l'Azzariti vi raggiunse, sacrificando al nuovo ed arduo ufficio gli ultimi anni di vita e sottraendoli al riposo e alla contemplazione retrospettiva della propria opera, già di per sé tanto degna». Allo storico del diritto, e fatte le dovute proporzioni, Azzariti richiama alla mente Jean-Jacques Régis Cambacérès definito «uno dei più grandi trasformisti della storia del diritto» da A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, II, Milano, 2005, p. 516.

⁹⁷ C. PAVONE, *Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*, Torino, 1995, p. 70 ss. A proposito della 'mancata epurazione' e della 'rinascita del vecchio Stato', N. TRANFAGLIA, *Anatomia dell'Italia repubblicana. 1943-2009*, Firenze, 2010, pp. 30-31, ha osservato che «ciò ha condotto, durante tutta la storia dell'Italia repubblicana, alla presenza di burocrati e burocrati-politici [...] che hanno riversato nelle proprie funzioni una mentalità e uno spirito maturati nel ventennio fascista, rimasti tali pur dopo l'approvazione e la vigenza della Costituzione repubblicana. Il fatto che i primi quattro questori della capitale tra il 1945 e il 1960 siano stati, durante il ventennio, ispettori dell'Ovra, e cioè del settore più segreto della polizia fascista, è un segnale significativo di una simile situazione, prolun-

Il solo Petraccone, invece, non raggiunse i colleghi al Palazzo della Consulta. Lecito chiedersi per quale ragione mancò all'appello. Dal suo fascicolo personale apprendo che – proprio negli anni che qui rilevano ovvero nella prima metà del 1954 – fu oggetto di accurate indagini per essere venuto meno «nella sua vita pubblica e privata a quella austerità di condotta» che avrebbe da essere «propria di ogni magistrato e in modo particolare di chi è rivestito di elevate funzioni giudiziarie»⁹⁸. Az-zoppato da un incidente di percorso, il nostro poteva comunque consolarsi diventando Presidente di sezione della Cassazione nonché Vice-Presidente della ricostituita Associazione Nazionale Magistrati⁹⁹.

È proprio vero: *Unicuique suum*.

5. *Appendice documentaria*

I

Esposto del magistrato Raffaello Gioffredi
contro Gaetano Azzariti
presentato al Commissario per l'Epurazione
Sinibaldo Tino (16 agosto 1944)¹⁰⁰

Si fa un gran decorrere fra i magistrati del caso Azzariti, ex Capo dell'Ufficio Legislativo fascista presso suddetto ministero, ex Ministro Guardasigilli nel confusionario ed effimero ministero Badoglio, e ora quasi clandestinamente reinsediati

gatasi ben oltre gli anni Quaranta e Cinquanta». Relativamente alle vicende dell'Accademia rinvio a G. MONTRONI, *La continuità necessaria. Università e professori dal fascismo alla Repubblica*, Firenze, 2016.

⁹⁸ In ACS, MGG, Ufficio superiore personale e affari generali, II, Magistrati fascicoli personali, IV versamento, b. 427, f. 81426 *Petraccone Giovanni*.

⁹⁹ G. SCARPARI, *Obiettivo. I magistrati, il fascismo, la guerra*, in *Questione giustizia*, 2008, 2, p. 115, nt. 92.

¹⁰⁰ Il documento in ACS, MGG, Ufficio superiore personale e affari generali, Commissione per l'epurazione dei dipendenti del ministero: magistrati, cancellieri, pretori (CEM), b. 2, f. 116 *Azzariti Gaetano*. Del testo riporto i passaggi maggiormente rilevanti per la mia prospettiva di ricerca.

al suo precedente posto di Capo dello stesso Ufficio Legislativo. Egli per molti anni del dominio mussoliniano fu il complice necessario delle gesta legislative del defunto regime, uno dei più spregiudicati e servili strumenti di esso. Tutte le leggi più conculcatrici dei diritti dei cittadini, quelle che più contribuirono ad irretire il popolo italiano entro le infrangibili maglie del dispotismo tirannico uscirono dalla sua penna. Bastava gli si accennasse qualche idea del provvedimento legislativo ripugnante ai più elementari principi del diritto e della coscienza civile, perché egli la formulasse e riducesse in tanti articoli delle così dette norme giuridiche che del diritto pubblico e del privato rappresentavano la negazione e l'oltraggio, spesso accompagnandole con relazioni e commenti apologetici che la mano di ogni onesta persona si sarebbe rifiutata di sottoscrivere. Non è dato di comprendere con quale criterio il Badoglio prescelse codesto consunto arnese fascista a Guardasigilli in un governo che intendeva di abbattere e liquidare il fascismo e di ripristinare gli elementari diritti del popolo riconducendolo nell'orbita della distrutta costituzione liberale. E l'Azzariti, *bon a tout faire*, si accinse a rimangiarsi, novello Saturno, la propria prole legislativa...ma il banchetto durò poco perché dopo 45 giorni il capo del governo lo lasciò in asso, dandosi alla gloriosa fuga da tutti nota. (...) Una delle più aberranti, delle più vergognose escogitazioni legislative in materia razziale è quella contenuta nelle così dette «norme integrative del R. D. L. 17 novembre 1938 n. 1728» (Legge 13 luglio 1939 n. 1021). La norma dell'art. 5 conferì al Ministro dell'Interno la facoltà di dichiarare, su conforme parere di una commissione speciale (che ebbe funzioni giurisdizionali) la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile!!! Lo scopo della disposizione è evidente: si intendeva di discriminare dalla razza ebraica gli israeliti cari al cuore del duce, del Buffarini Guidi, che assunse esclusivamente l'uso della facoltà attribuita al ministro dell'interno, del Federzoni o di altro gerarca di grosso o medio calibro, quelli che più fossero disposti a mollar danaro, ville, gioielli o altre utilità di gran pregio. Autore della Legge fu l'Azzariti, e, manco a dirlo, lui stesso durante i quattro anni circa che durò la funzione nella com-

missione ne fu il Presidente non mancando mai alle sedute e agendo sotto il comando del Sottosegretario Buffarini, che talvolta agiva per conto proprio e a proprio profitto economico, talvolta per suggestione e pressione dei suoi autorevoli padroni e camerati. E poiché la decisione della Commissione era vincolante per il Ministro, è intuitivo che la commissione deliberava sulla precisa falsariga tracciata dal sottosegretario in un commovente accordo. E si assistette così al turpe spettacolo di israeliti che, per sfuggire alle misure di coercizione e alle persecuzioni del fascismo, impugnarono davanti alla commissione il loro stato di figli legittimi dicendosi figli della madre ariana ma non del marito di lei ebreo bensì frutto di amori adulterini della madre, comprovando il loro assunto con documenti artefatti e in grande prevalenza falsi. Il Presidente Azzariti e la commissione inghiottirono assai volentieri tale genere di rospi. A questa turpitudine si giunse per iniziativa e volere del magistrato Azzariti, il quale, da quell'eminente giurista che crede di essere, essendo invece un modesto scambicciatore di articoli di legge, lacerò in pieno molte disposizioni del nuovo Codice Civile alla cui elaborazione aveva partecipato, che è più del Codice abrogato restrittivo in materia di disconoscimento della paternità. Si tenga presente che la legge suindicata ed il modo col quale essa fu applicata dalla Commissione formò oggetto di vivaci censure da parte di un giovane magistrato pubblicate in quella rivista *Il Diritto razzista* tanto accanita nella persecuzione degli ebrei. (...) Non è per rappresaglia, per essere stato illegalmente ed arbitrariamente collocato a riposo dall'Azzariti nell'agosto 1943 (è tutt'ora pendente davanti al Consiglio di Stato un mio ricorso contro quel provvedimento) che io indirizzo a Lei e alla Commissione per l'epurazione il presente scritto. Si è giustissimamente detto e ripetuto che per un'efficace azione epuratrice, per ridare a questo nostro sventurato Paese un po' di aria morale respirabile, ogni italiano deve sentire il dovere civico di segnalare agli organi competenti quanto a quell'azione può riuscire proficuo. Io questo dovere compio con tranquilla coscienza rifuggendo come dalla peste dalla vile anomia che, purtroppo, trionfa nei tristissimi giorni che siamo costretti a vivere.

II

Lettera firmata inviata il 15 luglio 1945 al Ministro Togliatti (e per conoscenza anche a Pietro Nenni) da un concittadino di Giovanni Petraccone¹⁰¹

Informo V.S. Ill. di quanto segue.

Il consigliere di Cassazione Petraccone Giovanni fu Gerardo è stato sempre ed è sicuramente tuttora un ferventissimo fascista. Anche dopo il 25 luglio 1943 egli non cessò mai di esaltare il regime mussoliniano.

Fu uno dei più attivi e zelanti chiosatori dei parti giuridico-sociali del così detto Duce, vale a dire delle disposizioni del famigerato diritto sindacale e del lavoro. Costante e attiva fu la sua collaborazione alla *Rivista di diritto corporativo*, diretta dal Bottai, quando questo lestofante infieriva al Ministero delle Corporazioni. Moltissimi altri scritti sono sparsi su rivistuoole giuridiche. Fu inoltre componente del famoso 'Tribunale della razza'. É ben strano che l'onorevole Berlinguer non abbia notato il nome di questo magistrato arcifascista, salvatosi forse per essersi rifiutato di seguire al nord il governo fascista, ed anche perché è riuscito, a quanto si apprende, ad infiltrarsi nel Partito Democratico del Lavoro. Ma chi non sa che questo magistrato appartiene alla famiglia più fascista di Muro Lucano? Un fratello di lui, Pasquale, uccisosi nel gennaio scorso a Roma, corre voce per l'acuto dispiacere di dover assistere al crollo del fascismo, era seniore della milizia fascista, violento e settario. L'altro fratello, Michele, fu podestà di Muro Lucano per ben 18 anni e si distinse nella persecuzione degli antifascisti. Qualche tempo fa è stato ammonito, ma la pena è stata lievissima per le troppe malefatte. Nella sua abitazione esiste tuttora una testa del Duce!

¹⁰¹ Il documento in ACS, MGG, Ufficio superiore personale e affari generali, II, Magistrati fascicoli personali, IV versamento, b. 427, f. 81426 *Petraccone Giovanni*.

SAVERIO GENTILE, I magistrati del Tribunale della razza alla Corte Costituzionale: *fiat iustitia ne pereat mundus*

Il contributo analizza, anche a seguito di ricerche di archivio, il passaggio degli alti magistrati del Tribunale della razza, durante la dittatura fascista, addirittura alla Corte Costituzionale della Repubblica italiana. Ancora una volta, i processi di epurazione realizzati in Italia tra il 1944 e il 1946 dimostrano tutte le loro mancanze.

Parole chiave: magistratura, fascismo, Repubblica italiana, epurazione.

SAVERIO GENTILE, The magistrates of the Tribunal of race to the Constitutional Court: *fiat iustitia ne pereat mundus*

The article shows through archive research how the high magistrates of the Tribunal of the race during the fascist dictatorship were subsequently admitted even to the Constitutional Court of the Italian Republic. Once again, the purge processes that took place in Italy between 1944 and 1946 reveal all their shortcomings.

Key words: judiciary, fascism, Italian Republic, purge.

Note sui collaboratori del presente fascicolo

Laura D'AMATI, Professoressa ordinaria di Diritto romano e diritti dell'antichità, Università degli Studi di Foggia

Girolamo SCIULLO, già Professore ordinario di Diritto amministrativo, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

Filippo VARI, Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università Europea di Roma

Mario CATERINI, Professore associato di Diritto penale, Università della Calabria

Manuel GANARIN, Professore associato di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

Saverio GENTILE, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Piacenza)

Paolo COTZA, Ricercatore di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Cagliari

Francesco Salvatore REA, Assegnista di ricerca in Diritto ecclesiastico e Diritto canonico, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Giovanni PARISE, Dottore in Diritto canonico, Pontificia Università della Santa Croce

Ilaria SAMORÈ, Dottoranda di ricerca in Diritto ecclesiastico e Diritto canonico, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

INDICE DEL FASCICOLO 1 2023

Miscellanea

<i>Laura D'Amati</i> , La morte e il mare: riflessioni a margine di Cic. leg. 2.22.57	11
<i>Filippo Vari</i> , The Legacy of Rosario Livatino's Legal Thinking.....	39
<i>Mario Caterini</i> , <i>In poenis benignior est interpretatio facienda</i>	51
<i>Saverio Gentile</i> , I magistrati del Tribunale della razza alla Corte Costituzionale: <i>fiat iustitia ne pereat mundus</i>	71
<i>Paolo Cotza</i> , Sulla giurisdizione amministrativa. Riflessioni dogmatiche intorno al 'dato positivo' (‘oggetto’ e ‘riparto’).....	103
<i>Francesco Salvatore Rea</i> , Responsabilità penale degli enti religiosi e riforma del terzo settore	165

Rassegne e note

<i>Manuel Ganarin</i> , <i>Ilaria Samorè</i> , Sinodalità, <i>munus legiferandi</i> , scienza canonistica. La comunità scientifica si confronta su due proposte di Costituzione Apostolica	257
--	-----

Recensioni	271
-------------------------	-----

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze sociali e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences; SCOPUS.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: info@mucchieditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.